

Il commercialista telematico

PROSPETTO SVALUTAZIONE CREDITI DEDUCIBILI

INTRODUZIONE

ASPETTI CIVILISTICI


Ai sensi dell'art. 2426 comma 1, punto 8) del cod. civile i crediti devono essere iscritti in bilancio in base al loro presumibile valore di realizzazione. Il comma 1 dell'art. 2423 bis, punto 4), dispone inoltre che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura. Pertanto il valore nominale del credito costituisce solo un dato di partenza in quanto il legislatore, in ossequio ai principi di prudenza e competenza, consente di rettificare tale originario valore attraverso la creazione di un apposito fondo svalutazione crediti.

Ciò premesso, l'accantonamento al fondo svalutazione crediti deve essere operata avendo riguardo, non solo alle perdite relative a situazioni di inesigibilità già manifestatesi al momento della redazione del bilancio, ma anche con riguardo ad inesigibilità che pur non essendosi ancora manifestate possono ragionevolmente ritenersi latenti. Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti ha luogo in sede di predisposizione del bilancio, tra le scritture di integrazione e rettifica da annotare in contabilità alla data di chiusura dell'esercizio.

Lo scopo del fondo svalutazione crediti è, pertanto, solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio. Il problema che sorge, nell'ipotesi in cui l'impresa ritenga di dover procedere alla svalutazione del credito, consiste nella quantificazione dell'importo da portare in rettifica. Il principio contabile n. 15 non stabilisce un criterio oggettivo al fine di determinare tale importo, e si limita ad osservare che detto fondo deve risultare "adeguato ma non eccessivo" per coprire, nel rispetto del principio di competenza, "sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti". Tuttavia, l'Oic 15, prevede due differenti procedimenti al fine di determinare il fondo svalutazione crediti: quello analitico e quello sintetico:

Il commercialista telematico

- ✦ Il metodo analitico, da applicarsi nella generalità dei casi, prevede l'effettuazione di un'analisi dei singoli crediti; terminata questa fase l'impresa deve procedere alla determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi ed alla stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. Tutto ciò valutando l'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese;
- ✦ Il procedimento sintetico, utilizzabile per integrare quello analitico, ovvero in sostituzione per particolari situazioni, consiste invece nell'applicazione di determinati coefficienti appositamente costruiti.



Quindi per ciascuno dei crediti non ancora scaduti o già scaduti, che figurano tra gli insoluti, si determina la perdita presumibile e si procede alla svalutazione del valore nominale mediante l'iscrizione della rettifica nel *fondo svalutazione crediti*. Sul totale dei crediti si calcola anche un ulteriore percentuale di svalutazione forfetaria, il cui scopo è quello di fronteggiare situazioni di inesigibilità solo presunte. Tale svalutazione trova contropartita nel *fondo rischi su crediti*.

Il commercialista telematico

Contabilmente avremo le seguenti rilevazioni:

Accantonamento per rischi su crediti a Fondo rischi su crediti

e

Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti.

Il *fondo rischi su crediti* è iscritto nella voce B.3. del passivo dello stato patrimoniale ed è destinato a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio non si conosce l'ammontare e/o la data di sopravvenienza. Il *fondo svalutazione crediti*, invece, è portato a diretta diminuzione dei crediti che figurano nell'attivo, in quanto l'ammontare della svalutazione è decisa, in ciascun esercizio, dagli amministratori sulla base delle considerazioni innanzi esposte.

L'accantonamento per svalutazione crediti deve essere iscritta nella voce B.10. del conto economico (svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante)

TRATTAMENTO FISCALE

A norma dell'art. 106 del D.P.R. 917/86 la svalutazione dei crediti, che derivano da cessioni di beni e prestazioni di servizi (ex art. 85), è deducibile in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale (che non coincide con quello di bilancio se ci sono precedenti svalutazioni). La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio, come sopravvenienza attiva. Qualora la durata dell'esercizio sia inferiore all'anno, l'accantonamento deve essere ragguagliato alla durata dell'esercizio medesimo. Per enti creditizi e finanziari il limite di deducibilità è dello 0,40%.

Il commercialista telematico

LIMITI FISCALI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI CREDITI SVALUTATI

	Valori civilistici	Valori fiscali
Crediti esposti in bilancio	100.000	100.000
Crediti di presunto realizzo	95.000	
Svalutazione consentita	5.000	500*
Fondo consentito	5.000	5.000
Valore iniziale fondo	2.500	2.500
Svalutazione	2.500	500
Valore finale fondo	5.000	3.000

* Svalutazione consentita = Crediti X 0.5%

** Fondo consentito = Crediti X 5%

Δ in aumento = 2.000

Per quanto riguarda la base imponibile, la svalutazione si calcola sul valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio:

- non coperti da garanzia assicurativa;
- derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 1, del Tuir.

I crediti inclusi nella base di calcolo sono:

- crediti derivanti da cessione di azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- crediti derivanti da finanziamenti alle società controllate o collegate da parte di società che hanno per oggetto l'assunzione di partecipazioni e finanziamenti;
- crediti garantiti da pegno e ipoteca (risoluzione 30/12/1993, n. II-6-701) ;
- crediti ceduti pro-solvendo (Cassazione, sentenza 29/11/2002, n. 7317)-,
- importi documentati da ricevute bancarie (Commissione tributaria centrale, sentenza 20/2/2003, n. 1587).

Sono, invece, esclusi:

- i crediti derivanti da cessioni di beni strumentali che determinano plus/minusvalenze;
- i crediti commerciali ceduti in factoring (circolare 1/8/1987, n. 9/015 - contrasto con Cassazione n. 7317/2002);
- i crediti scontati e cambiali scontate che entrano a far parte del plafond dell'ente scontatore (circolare 1/8/1987, n. 9/015);

Il commercialista telematico

- i crediti assistiti da garanzia assicurativa che comporta un costo per il creditore (rientra nella base di calcolo l'eventuale importo non coperto da garanzia assicurativa).

La base imponibile per la determinazione della svalutazione deducibile è dunque pari alla sommatoria dei seguenti valori:

{ crediti verso clienti + cambiali attive (anche se all'incasso o scontate) + ricevute bancarie (anche se all'incasso) + fatture da emettere - svalutazione crediti diretta - crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia per soluto che pro solvendo) - note di credito da emettere - crediti di attività esenti o non soggetti ad imposta }

Il risultato di tale sommatoria, costituisce il totale dei crediti ammessi, a cui si applica la percentuale di deducibilità dello 0,50%; eventuali maggiori somme accantonate a seguito di valutazioni civilistiche, dovranno essere riprese a tassazione operando una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. La deducibilità fiscale è inoltre condizionata dal valore del fondo; se questi infatti, a seguito degli accantonamenti degli esercizi precedenti, ha raggiunto un valore superiore al 5% del totale dei crediti ammessi nulla potrà essere dedotta.

Contabilizzazione

Se la consistenza del fondo svalutazione crediti è:

- inferiore al 5%, contabilmente si registrerà:

Accantonamento al fondo a Fondo svalutazione crediti
svalutazione crediti

- superiore al 5%, l'eccedenza si storna:

Fondo svalutazione crediti a Sopravvenienze attive

Un'ultima precisazione riguarda l'identificazione dell'esatto momento in cui è possibile dedurre gli importi delle perdite su crediti. A tal proposito, l'art.101, co.5, Tuir, prevede che "le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. [...]. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del

Il commercialista telematico

fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”. In assenza di procedure concorsuali, affinché lo stralcio o la svalutazione del credito abbia anche valenza fiscale è necessario essere in possesso di elementi probanti di natura documentale, quali reiterata escussione del debitore, irreperibilità, corrispondenza tra i legali, etc.

Insolvenza e recupero dell'iva

L'art. 26.2/633 prevede la possibilità, per la parte che ha emesso e registrato la fattura di vendita o prestazione di servizi, di emettere la nota di accredito con conseguente recupero dell'Iva anticipatamente versata all'Erario “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”, senza alcun limite temporale, con l'avvertenza che il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione R.M. 89/E del 18.3.02). La disposizione non è applicabile per le operazioni effettuate senza emissione della fattura dai soggetti di cui all'art. 22/633, i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei corrispettivi.

[il software – in excel – ha un prezzo di 24 euro, iva compresa](#)
[... per acquistarlo clicca qui, poi su “software” e quindi su “prosegui”](#)

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE

L'applicazione costituisce un utile strumento per determinare, in ciascun esercizio, la consistenza del fondo svalutazione crediti nonché la quota parte di essa fiscalmente deducibile in base alle limitazioni di cui all'art.106 del TUIR.

Il commercialista telematico

Nella maschera iniziale cliccando su “dati dello studio” è possibile inserire i principali dati del titolare dell’elaborazione. Concluso l’inserimento si clicca su ok, per confermare i dati e tornare al menu principale.

Per entrate nel vivo dell’applicazione occorre cliccare su “calcolo svalutazione crediti”: si apre una finestra in cui l’utente è dapprima chiamato ad inserire i dati del cliente nei cui confronti il calcolo è elaborato; informazioni che potranno rivelarsi importanti nella fase di archiviazione dell’elaborazione.

Occorre poi procedere all’inserimento dei dati contabili come desumibili dal bilancio per le società e/o da situazioni patrimoniali e contabili per altri soggetti.

Vediamo nel dettaglio i dati da indicare:

- ☉ valore dei crediti commerciali alla data di chiusura dell’esercizio (o eventuale data intermedia);
- ☉ valore di eventuali altri crediti;
- ☉ nei campi in bianco è data la possibilità all’utente di specificare particolari voci di credito da considerare ai fini del calcolo, che potrebbe essere utile per l’utente avere separatamente nella stampa;
- ☉ importo dei crediti coperti da polizza assicurativa;
- ☉ ammontare del fondo svalutazione crediti alla fine dell’esercizio precedente;
- ☉ accantonamento al fondo svalutazione crediti decisa nell’esercizio dall’amministratore sulla base di elementi contabili e non;
- ☉ importo delle perdite su crediti rilevate nell’esercizio e portate a scomputo del fondo.

Dopo l’inserimento di tali dati, occorre cliccare su “calcola” per ottenere l’elaborazione. Cliccando su “chiudi” si ritorna al menù principale.

Il foglio relativo all’elaborato si divide, principalmente, in tre sottosezioni:

1. dettaglio dei crediti ammessi alla svalutazione fiscale: un riepilogo delle voci inserite nella maschera precedente;
2. aspetto civilistico. Nel riquadro è riportata l’evoluzione del fondo svalutazione crediti. Il dato di partenza è il saldo iniziale a cui occorre sottrarre le perdite su crediti dell’esercizio e sommare l’accantonamento dell’esercizio. Dalla sommatoria di tali dati

Il commercialista telematico

si ottiene il valore del fondo svalutazione crediti al 31/12, dopo le scritture di rettifica e integrazione. Tale prospetto può rivelarsi molto utile ai fini delle indicazioni da fornire nella nota integrativa in merito alle variazioni del suddetto fondo;

3. aspetto fiscale. Nel presente riquadro sono sintetizzati i dati fondamentali dell'elaborazione. In primo luogo l'importo dell'accantonamento fiscalmente ammesso (pari allo 0,50% del totale dei crediti ammessi alla svalutazione fiscale) e quindi per differenza rispetto all'accantonamento operato civilisticamente la quota parte fiscalmente indeducibile da recuperare a tassazione nella dichiarazione dei redditi operando una variazione in aumento. Viene poi riportato il valore fiscalmente rilevante del fondo, quale sommatoria tra il fondo esistente, al netto delle perdite dell'esercizio, e l'accantonamento fiscale dell'esercizio, nonché il valore limite del fondo ai fini della deducibilità fiscale (pari al 5% del totale dei crediti ammessi alla svalutazione).

Cliccando sul tasto “modifica i parametri” l'utente ha la possibilità di variare i dati originariamente inseriti, mentre cliccando sul tasto “azzerare i dati”, vengono ripuliti tutti i campi potendosi così procedere ad un nuovo inserimento.

Per la visualizzazione e la stampa dell'elaborato cliccare sul tasto “anteprima di stampa” e quindi su stampa della barra delle applicazioni.

Cliccando su chiudi si ritorna alla maschera precedente.

Per uscire dall'applicazione cliccare su “torna al menu” e quindi su “esci”.

il software – in excel – ha un prezzo di 24 euro, iva compresa
... per acquistarlo clicca qui, poi su “software” e quindi su “prosegui”